

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

"Mediazione". Il fatto che non sia prevista all'interno della norma la difesa tecnica obbligatoria per il cittadino che intenda esperire la procedura mediativa non può essere tollerato dall'Avvocatura la quale deve pretendere un ruolo da protagonista in questa nuova procedura che è stata presentata come innovazione che può deflazionare il contenzioso civile. Il Presidente insiste perchè il Consiglio, senza manifestare un'avversione preconcepita al decreto, chieda con una delibera un confronto con il Ministro e l'Ufficio legislativo competente per ottenere la modifica del decreto del 4 marzo 2010.

Il Consigliere Barbantini, ritiene utile coniugare le idee manifestate dal Consigliere Condello con quelle rappresentate dal Consigliere Nesta.

Il Consigliere Gianzi rileva che non è vero che gli Ordini siano completamente contrari alla mediazione, ma che le loro critiche si limitano a qualche profilo della normativa.

Il Consigliere Segretario rileva che sarebbe un errore imperdonabile per l'Avvocatura dichiararsi contraria tout court alla mediazione, anche perché altri Paesi d'Europa sono molto avanti su questa materia senza incontrare avversione pregiudiziali da parte del foro. Propone che si sensibilizzino gli organi rappresentativi a formulare una proposta al Governo che vada nel senso di limitare inizialmente solo ad una materia la mediazione obbligatoria, in modo tale da consentire una sperimentazione adeguata, atteso che il problema maggiore allo stato è quello della mancanza di strutture logistiche. Quanto alla proposta pervenuta egli si dichiara favorevole ad una audizione di alcuni rappresentanti della Camera di conciliazione, vista l'esperienza da costoro maturata da oltre dieci anni nella materia, in modo da orientare al meglio le scelte consiliari.

Il Consiglio, sentiti da ultimo i Consiglieri Condello e Nesta delibera quanto segue:

“Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nella seduta del 22 aprile 2010;

Visto il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di 'Norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali', pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010;

### RILEVATO

- che le norme in questione, promulgate senza che siano state adeguatamente recepite le legittime indicazioni degli Ordini forensi e delle Associazioni rappresentative di categoria, non appaiono in grado di deflazionare il carico dei provvedimenti giudiziari civili e, quindi, si rivelano non utili per la collettività;
- che non sussistono le risorse economiche nè le strutture che possano consentire l'effettiva attuazione della legge de qua;
- che, in particolare, va espressa la critica più ferma alla normativa in questione in relazione ai seguenti punti: - obbligatorietà del tentativo di conciliazione prevista dall'art. 5, comma I; - mancato riferimento alla necessità di assistenza da parte dell'Avvocato; - annullabilità del mandato dell'Avvocato in caso di inadempienza dello stesso agli obblighi d'informazione previsti;
- che la stessa Commissione Giustizia del Senato aveva suggerito l'esclusione dell'obbligatorietà, esprimendo forti perplessità al riguardo ed evidenziando, altresì, la necessità di ridurre le materie, alle quali applicare tale istituto (basti pensare alla irragionevole previsione della procedura anche nell'ipotesi di omesso pagamento del canone di locazione);
- che il non aver previsto la presenza obbligatoria dell'Avvocato, non solo costituisce un palese svilimento della professionalità dei Legali ma, in particolare, costituisce un 'vulnus' del diritto dei cittadini i quali, in tal modo, potranno non veder adeguatamente tutelati i loro diritti e interessi, anche se rilevanti, verosimilmente con vantaggio ingiusto di controparti più forti contrattualmente;
- che l'annullabilità del rapporto cliente-difensore in caso d'inadempienza al dovere d'informazione si rivela ingiustamente sanzionatoria per gli Avvocati i quali, invece, nell'espletamento dell'attività

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

professionale, sono costantemente protesi ad individuare soluzioni transattive, purchè soddisfattive dei legittimi diritti e interessi dei loro assistiti;

**ESPRIME**

la più ferma protesta in merito ai suindicati punti della legge;

**CHIEDE**

che siano recepite e accolte le doglianze sopra esplicitate e, conseguentemente, che si proceda alla modifica del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010;

**AUSPICA**

che a differenza di quanto accaduto fino ad oggi, si apra un confronto costruttivo con l'Avvocatura, in tutte le sue componenti istituzionali e associative, al fine di affrontare compiutamente e in uno spirito di doverosa collaborazione i gravi problemi che affliggono la Giustizia italiana".

- Il Presidente comunica che oggi il Consigliere Segretario Murra festeggia il proprio compleanno e gli rivolge i più sentiti auguri. Il Consigliere Segretario ringrazia affettuosamente, unendo a tale ringraziamento quello che egli rivolge al personale dipendente per il gentile omaggio ricevuto.

Il Consiglio si associa.

- Il Presidente riferisce sulla lettera del Dott. Antonio Catricalà, Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pervenuta in data 22 aprile 2010, in risposta alla nota dell'Avv. Carlo Priolo esaminata dal Consiglio nell'adunanza del 15 aprile u.s., relativamente alle argomentazioni trattate durante la trasmissione televisiva "Ballarò" andata in onda il 6 aprile scorso, sulla condizione della classe forense, sull'abolizione delle tariffe minime, sul patto di quota lite e sull'affermazione che gli avvocati siano una corporazione o addirittura una casta.

Il Consiglio delibera di inviare detta risposta a tutti gli Ordini professionali che hanno adottato delibere sullo specifico argomento, pervenute al nostro Consiglio, nonchè ai propri iscritti che sul tema hanno manifestato le loro perplessità.

**Proc. disc. n. 8002 nei confronti degli Avv.ti (omissis) e (omissis)**

(omissis)

**Audizione Avv. (omissis) – pareri dal n. 2529 al 2535**

(omissis)

**Audizione Avv. (omissis) – parere n. 2702**

(omissis)

**Audizione Avv. (omissis) – parere n. 3126**

(omissis)

**Audizione Avv. (omissis) – parere n. 3711**